REGOLAMENTO (CEE) N. 2129/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 2705/71 relativo alla fissazione, per i grassi, dei limiti di tolleranza di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 786/69

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 786/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore di grassi [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2092/70 [2],, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 c),

considerando che in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 786/69, gli organismi d'intervento redigono, per ciascun anno civile e per ciascun prodotto per il quale viene fissato un prezzo d'intervento, un conto che è accreditato degli elementi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento ; che fra questi elementi figura il valore delle perdite quantitative che superano il limite di tolleranza da fissarsi ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2705/71 relativo alla fissazione, per i grassi, dei limiti di tolleranza di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 786/69 [3], ha fissato tale limite di tolleranza ;

considerando, tuttavia, che date le pratiche esistenti in taluni Stati membri in materia di stoccaggio, appare che il regime dei limiti di tolleranza può incontrare talune difficoltà ; che per sopperire a tali difficoltà, è necessario prevedere la possibilità per gli Stati membri di richiedere che il limite, di tolleranza sia fissata a zero ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Al regolamento (CEE) n. 2705/71 viene aggiunto il seguente articolo 2 bis :

« *Articolo 2 bis*

In deroga agli articoli 1 e 2, il limite di tolleranza di cui all'articolo 5 paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 786/69 è fissato a 0 previa richiesta dello Stato membro interessato in un termine di 15 giorni dopo l'acquisto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 232 del 21. 10. 1970, pag. 3.
[3] GU n. L 280 del 21. 12. 1971, pag. 8.